

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust

Unit Trust di diritto irlandese, multiclasse e multicomparto

Il presente documento è valido dal 03.12.2019

L'elenco dei Comparti e delle classi di quote oggetto di commercializzazione in Italia è riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

1. Soggetti Collocatori

La commercializzazione delle quote di Unit Trust AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA (di seguito, il "Fondo") nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (di seguito, il/i "Soggetto/i Collocatore/i").

2. Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Soggetto che cura i rapporti tra il Fondo e gli investitori in Italia

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori nel Fondo ed incaricati anche di curare i rapporti tra il Fondo e gli investitori in Italia (di seguito, il/i "Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti") sono i seguenti:

- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Calle de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid (Spagna); le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Milan Branch - in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano ;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 (funzioni svolte presso la sede di Mantova, Via Verri, 14);
- BNP Paribas Securities Services, con sede legale in 3, rue d'Antin, 75002 Parigi, Francia, attraverso la succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Santa Chiara, 19); e
- RBC Investor & Treasury Services S.A. – Succursale di Milano, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 26.

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
- trasmissione al Fondo e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento eventuale di proventi.

In aggiunta all'attività di intermediazione nei pagamenti, le principali funzioni svolte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, nell'ambito della commercializzazione in Italia delle quote del Fondo, sono le seguenti:

- ricevere le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote trasmesse dai Soggetti Collocatori ed inviare tali domande al Fondo o al soggetto da essa delegato;
- inviare agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- calcolare e provvedere al pagamento delle ritenute fiscali applicabili;
- effettuare le eventuali operazioni di conversione della valuta;
- espletare i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti;
- provvedere alla consegna dei certificati delle quote, ove possibile e prevista, anche per il tramite dei Soggetti Collocatori.

In forza dell'apposito mandato conferito dall'investitore mediante il Modulo di Sottoscrizione, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti trasmetteranno le richieste di sottoscrizione delle quote in forma cumulativa, a proprio nome e per conto dei Sottoscrittori, e saranno iscritti nel registro dei titolari di quote del Fondo in luogo dei singoli investitori. I sottoscrittori, tramite i Soggetti Collocatori, potranno in qualsiasi momento revocare il mandato conferito ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e richiedere la registrazione delle quote a proprio nome nel registro dei titolari di quote del Fondo.

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti precedentemente descritte, **AXA Rosenberg Management Ireland Limited** (di seguito, anche la "Società di Gestione"), in qualità di società di gestione del Fondo, con sede legale in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, ha nominato AXA IM ITALIA SIM S.P.A. ("AXA IM Italia"), con sede legale in Corso di Porta Romana, 68, Milano, Italia (fax 02.58299060, indirizzo di posta elettronica: CSI@axa-im.com) quale soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito, anche il "Soggetto che cura l'offerta in Italia") responsabile dello svolgimento delle seguenti attività:

- intrattenere i rapporti con gli investitori, relativamente alla ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- mantenere a disposizione dei sottoscrittori un elenco dei Soggetti Collocatori e l'ulteriore documentazione indicata nel successivo paragrafo 10.

B) MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

3. Sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote

La sottoscrizione in Italia delle quote a capitalizzazione o a distribuzione di classe B ed E del Fondo avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dall'/dagli investitore/i, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione. Qualora il Modulo di Sottoscrizione sia firmato da due o più Sottoscrittori, ciascun Sottoscrittore potrà esercitare tutti i diritti connessi alla partecipazione nel Fondo in forma disgiunta. Ogni eventuale deroga alla possibilità di operare disgiuntamente dovrà essere comunicata per iscritto ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore, a mezzo raccomandata A/R.

La sottoscrizione di classi di quote a distribuzione potrebbe comportare il riconoscimento al/i relativo/i Sottoscrittore/i del diritto alla percezione di un provento, coerentemente con quanto previsto dal Prospetto. L'importo distribuito a titolo di dividendo potrà essere inferiore al rendimento conseguito e/o alle plusvalenze realizzate, in conformità alla politica di distribuzione del Fondo che potrà definire soglie di distribuzione diverse in relazione a ciascuna classe di quote del comparto di riferimento.

Ogni Sottoscrittore ha diritto di richiedere in qualsiasi momento il rimborso di tutte o parte delle proprie quote, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il comparto, la classe ed il numero delle quote da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore e le modalità con cui deve avvenire il rimborso.

Il Sottoscrittore ha, altresì, facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie quote, con quote di un diverso comparto o di una diversa classe del Fondo previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore, fermi restando gli eventuali minimi di investimento iniziale previsti dal Prospetto. La richiesta di conversione deve menzionare il comparto, la classe e il numero delle quote che si intendono convertire, i riferimenti delle quote, il nuovo comparto, il tipo di quote di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del Sottoscrittore.

La conversione tra classi di comparti differenti costituisce un rimborso seguito da una sottoscrizione. Trovano pertanto applicazione i termini e le condizioni previsti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote.

La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso (procedura c.d. dell'"Ente Mandatario"). Nel caso in cui il Soggetto Collocatore non sia autorizzato a detenere le disponibilità liquide del Sottoscrittore, lo stesso conferirà il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento ad una banca terza secondo quanto previsto nell'apposito Modulo di Sottoscrizione cui si rimanda.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere inoltrate tramite il Soggetto Collocatore che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore) e di rimborso, trasmette al Fondo o al soggetto da essa delegato i dati relativi alle domande pervenute. Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensione di sette giorni (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Si precisa che in caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite del Soggetto Incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (di seguito, "**Allfunds Bank S.A.U.**") la gestione del diritto di recesso è in capo ai Soggetti Collocatori.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti provvederanno, se necessario, a convertire l'importo di sottoscrizione nella valuta di denominazione delle quote prescelte.

La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso avverrà nei termini definiti dal Prospetto.

La titolarità delle quote è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento e non è prevista l'emissione dei certificati rappresentativi delle quote.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione da un comparto ad un altro del Fondo, le stesse saranno eseguite mediante inoltro al Fondo o al soggetto da essa delegato da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di quote del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di quote del comparto di destinazione, al netto della ritenuta. La valorizzazione della suddetta operazione di rimborso avverrà in conformità a quanto descritto nel Prospetto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata al massimo entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso, sulla base della ricezione dell'eseguito da parte del Fondo o del soggetto da essa delegato.

In caso di rimborso di quote, il pagamento del corrispettivo al netto della ritenuta fiscale e delle eventuali commissioni/spese applicabili verrà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto il controvalore lordo dal Fondo o dal soggetto da esso delegato, mediante trasferimento di fondi su un conto corrente indicato dal Sottoscrittore o a mezzo assegno bancario, inviato a rischio del Sottoscrittore all'indirizzo indicato da quest'ultimo. L'importo da rimborsare sarà pagato nella valuta di denominazione della classe del comparto o nella valuta scelta dal Sottoscrittore.

Con riferimento all'operatività di Allfunds Bank S.A.U., si precisa che il Soggetto Collocatore o, se del caso, un soggetto terzo (¹), riceve da Allfunds Bank S.A.U. – entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui Allfunds Bank S.A.U. ha ricevuto il controvalore lordo dal Fondo o dal soggetto da esso delegato – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e provvede al successivo pagamento dell'ammontare all'investitore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute. In caso di rimborso su un comparto la cui classe sia espressa in una valuta diversa dall'Euro, Allfunds Bank S.A.U., qualora il sottoscrittore finale richieda il pagamento in Euro, negozia il tasso di cambio nella data in cui riceve la conferma dell'eseguito dal Fondo o dal soggetto da esso delegato.

In conformità con quanto indicato nell'Appendice "Informazioni sui comparti" del Prospetto, in aggiunta alle commissioni previste dal medesimo, sono poste a carico del/i Sottoscrittore/i le seguenti commissioni/spese:

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **Allfunds Bank S.A.U.**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- 10,00 Euro per comparto per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- diritto variabile di 0,15% (min. 12,50 Euro – max 22,50 Euro) per comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano** applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- 15,00 Euro per comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- 3,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi a fronte di rendicontazione riepilogativa su base semestrale.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.)**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- massimo 25,00 Euro per comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10,00 Euro).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- 15,00 Euro per comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10,00 Euro).

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano la possibilità di scontare parte delle commissioni connesse all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

(1) Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore - con atto separato - al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).

4. Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC)

Taluni Soggetti Collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle quote mediante versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (i "Piani di Accumulo" o il "Piano"). Con l'adesione ai Piani di Accumulo, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale.

L'investitore potrà interrompere, sospendere e riattivare in qualunque momento il Piano di Accumulo prescelto senza alcun onere aggiuntivo.

In caso di interruzione del Piano di Accumulo prima del termine di durata prescelto, la commissione di sottoscrizione effettivamente applicata potrà essere superiore a quella originariamente prevista.

La riattivazione del Piano di Accumulo non comporterà la perdita delle commissioni di sottoscrizione già versate.

Nel corso della durata del Piano di Accumulo, l'investitore - previa apposita verifica con il proprio Soggetto Collocatore circa le procedure operative implementate dal relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti - potrà, inoltre, modificare la distribuzione della rata mensile/trimestrale, destinandola ad un comparto diverso da quello inizialmente selezionato. Tale modifica non ha alcun effetto sulle quote fino a quel momento cumulate sul comparto originario.

In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti percepiranno le seguenti commissioni, poste a carico dei Sottoscrittori:

• **Allfunds Bank S.A.U.:**

- 10,00 Euro per comparto all'apertura del Piano;
- 1,00 Euro per comparto per ogni rata periodica/versamento aggiuntivo;
- 10,00 Euro per comparto per ogni rimborso.

• **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:**

- 15,00 Euro per comparto all'apertura del Piano;
- 2,00 Euro per comparto per ogni rata periodica alimentata con SDD Finanziario;
- 1,00 Euro per comparto per ogni rata periodica alimentata con bonifico permanente;
- diritto variabile di 0,15% (min. 12,50 Euro - max 22,50 Euro) per comparto in caso di versamento aggiuntivo/rimborso.

• **BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano:**

- 15,00 Euro per Comparto all'apertura del Piano;
- 2,00 Euro per Comparto per ogni rata periodica;
- 15,00 Euro per Comparto per ogni versamento aggiuntivo/rimborso.

• **SGSS S.p.A.:**

- massimo 25,00 Euro per comparto all'apertura del Piano;
- massimo 3,00 Euro per comparto per ogni rata periodica;
- massimo 25,00 Euro per comparto in caso di versamento aggiuntivo/rimborso.

• **RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano:**

- 12,50 Euro per comparto all'apertura del Piano;
- 1,50 Euro per comparto per ogni rata periodica;
- 10,00 Euro per comparto per ogni versamento aggiuntivo/rimborso.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano la possibilità di scontare parte delle commissioni connesse all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

5. Lettere di conferma

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dal Fondo o da un soggetto da esso delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale delle operazioni di conversione tra comparti la conferma delle stesse potrà, altresì, essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

In caso di sottoscrizione in quote che prevedono la distribuzione di proventi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà ad inviare la relativa lettera di conferma del controvalore netto del provento corrisposto ovvero reinvestito. Alternativamente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti produrrà una rendicontazione almeno semestrale riepilogativa dei proventi corrisposti ovvero reinvestiti.

In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo, la lettera di conferma verrà inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, in forma riepilogativa con cadenza almeno semestrale indipendentemente dalla periodicità del piano di risparmio prescelto.

6. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle quote del Fondo può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (internet/phone banking/telefax), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Per quanto riguarda l'utilizzo della Firma Elettronica AutORIZZATA, si rinvia alle disposizioni contenute nell'apposita Sezione del Modulo di Sottoscrizione denominata "UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA". La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche

di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori. I soli mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono il bonifico bancario o l'addebito in conto. In caso di operazioni effettuate tramite internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad es. e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L'utilizzo del collocamento via internet non comporta variazioni degli oneri a carico del/i sottoscrittore/i e non grava sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle quote da emettere, convertire o rimborsare.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

In conformità con quanto indicato nel Prospetto e nel KIID, in aggiunta alle commissioni di gestione, la Società di Gestione addebiterà al/i Sottoscrittore/i le commissioni di sottoscrizione nella misura massima di seguito indicata:

Tipologia comparto	Classi di quote	Commissione di Sottoscrizione massima
Azionari	B	4,50%
	E	Assenti

Si prega di fare riferimento all'Appendice 1 per un elenco dettagliato dei comparti e della loro tipologia.

Come precisato nel successivo paragrafo 9, i Soggetti Collocatori potranno riconoscere al/i sottoscrittore/i riduzioni di tali commissioni fino ad un massimo del 100%.

Invece, per quanto concerne le quote di classe E, non è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione iniziale a carico del/i Sottoscrittore/i. Si evidenzia, tuttavia, che in aggiunta alle commissioni di gestione, è prevista l'applicazione di una commissione di distribuzione a valere sul patrimonio di ciascun comparto nella misura massima dello 0,75%.

8. Indicazione in forma tabellare della quota-parte di commissioni retrocessa ai Soggetti Collocatori in Italia

Con riferimento alle commissioni previste nel Prospetto e nel KIID di ciascuna classe di quote, le seguenti percentuali vengono in media corrisposte ai Soggetti Collocatori.

Classe	Commissione e Amministrazione	Commissioni dell'Amministratore Fiduciario	Commissione di Sottoscrizione	Commissione di Distribuzione	Commissione di Rimborso	Commissione di Gestione	Commissione di Performance
Classe B per i comparti Large Cap(*)	0%	0%	100%	0%	0%	48%	0%
Classe B per i comparti Small Cap(*)	0%	0%	100%	0%	0%	48%	0%
Classe E per i comparti Large Cap(*)	0%	0%	0%	100%	0%	45%	0%
Classe E per i comparti Small Cap(*)	0%	0%	0%	100%	0%	45%	0%

(*) * I comparti Small Cap sono quei comparti nei quali la denominazione comprende i termini "Small Cap". Sono "Large Cap" tutti gli altri comparti.

9. Agevolazioni finanziarie

I Soggetti Collocatori, a propria discrezione, possono riconoscere al/i Sottoscrittore/i riduzioni delle commissioni di sottoscrizione indicate nel KIID fino ad un massimo del 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. Modalità di diffusione della documentazione informativa

In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al/i Sottoscrittore/i il KIID ed il Modulo di Sottoscrizione.

AXA IM Italia assicurerà ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta il diritto di ottenere gratuitamente, anche al proprio domicilio, copia della seguente documentazione:

- l'ultima relazione annuale certificata e l'ultima relazione semestrale del Fondo in lingua inglese;
- l'Atto Costitutivo (o Trust Deed) del Fondo in lingua inglese;
- Prospetto, in lingua italiana;
- Elenco dei Soggetti Collocatori.

La documentazione sopra indicata è, altresì, disponibile sul sito internet www.axa-im.it, nella sezione "Documentazione" sotto il profilo "Investitori Privati". La Società di Gestione ed i soggetti dalla stessa incaricati potranno inviare la suddetta documentazione informativa, qualora ciò fosse richiesto dal/i Sottoscrittore/i, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

I documenti o informazioni resi pubblici in Irlanda saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa irlandese tempo per tempo vigente, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana, e saranno in ogni caso disponibili sul sito

internet www.axa-im.it, nella sezione "Documentazione" disponibile sotto il profilo "Investitori Privati". Qualora ai sensi della normativa irlandese o di quanto previsto dalla documentazione d'offerta del Fondo i documenti o le informazioni debbano essere diffusi a mezzo stampa, questi ultimi verranno pubblicati in Italia sul quotidiano "Milano Finanza".

Il prezzo delle quote di ciascun comparto è inoltre pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet www.axa-im.it. In particolare, accedendo nella sezione "Fund Center" sotto il profilo "Investitori Privati", si otterrà la lista di tutti i comparti - e relative classi- commercializzati in Italia, con l'indicazione del Valore Patrimoniale Netto per quota. Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi eventuali avvisi di distribuzione dei proventi.

11. Regime fiscale

Sui proventi della partecipazione al Fondo - in quanto OICR armonizzato - è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo.

In linea generale, i proventi soggetti alla ritenuta del 26% sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni dello Stato e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni come attualmente identificati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 come modificato e integrato (cosiddetta "white list").

Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 13 dicembre 2011, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella "white list", in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente o indirettamente nei titoli medesimi per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri comunitari armonizzati, oppure non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella "white list".

I proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato sono soggetti alla ritenuta del 26% per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). Le perdite realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014 che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. I criteri di cui sopra si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Come risulta dal Prospetto del Fondo, è inteso che i comparti debbano investire il proprio attivo per la sostanziale totalità in titoli azionari e, pertanto, l'intero ammontare dei proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo rimane in linea di principio soggetto alla ritenuta del 26%.

La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento delle quote a diverso intestatario (salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle quote) e anche nel caso di trasferimento per donazione o successione.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. 461/1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le quote del Fondo siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di costituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

L'imposta si applica con aliquota del 4%, 6% ovvero 8% in funzione della sussistenza o meno di un rapporto di parentela e del relativo grado. Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di discendenza in linea retta, l'imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l'importo di Euro 1.000.000. Sono previste altre ipotesi di franchigia e alcuni casi di esenzione al verificarsi di certe condizioni.

In caso di successione ereditaria, il valore delle quote del Fondo proporzionalmente riferibile al valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio del Fondo non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successivamente ulteriormente integrato e modificato, le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, nella cui definizione devono ritenersi comprese le Quote del Fondo, sono soggette ad imposta di bollo. Le modalità attuative della suddetta norma sono state emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo è dovuta su base annua nella misura del 2 per mille, con applicazione della misura massima di Euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

L'imposta è calcolata sul complessivo valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli stessi.

Per le comunicazioni relative alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012, nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano collocate direttamente dall'emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l'imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall'emittente. Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l'imposta sarà applicata dagli intermediari collocatori sulle comunicazioni rese all'investitore e le comunicazioni inviate dall'emittente allo stesso investitore sono irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo.

Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

12. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la AXA Rosenberg Management Ireland Limited in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è AXA Rosenberg Management Ireland Limited ("la Società di gestione"), rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica DataPrivacy@axa-im.com. In particolare, in relazione alle operazioni in cui agiscono come Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Société Generale Securities Services S.p.A., BNP Paribas Securities Services, RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A. agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informativa GDPR, consultabili ai rispettivi indirizzi:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>,

<http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>,

<https://www.rbcits.com/assets/rbcits/docs/who-we-are/italy-privacy-notice-ita.pdf> e <https://www.mps.it/privacy.html>.

L'informativa GDPR del Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch si trova nel Modulo di sottoscrizione utilizzato dalla rete Allfunds.

In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso la Società di Gestione.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta della SICAV. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nella SICAV come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi della SICAV. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta della SICAV ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

Elenco dei comparti e delle classi di quote oggetto di commercializzazione in Italia

Costituiscono oggetto di offerta in Italia le seguenti quote di classe B ed E di AXA Rosenberg Equity Alpha Trust:

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund	B - EUR - Acc	IE00B03Z0R82	14/04/2006
	B - USD - Acc	IE00B03Z0Q75	14/04/2006
	E - EUR - Acc	IE00B03Z0S99	14/04/2006
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund	B - EUR - Acc	IE0004352823	20/01/2003
	E - EUR - Acc	IE0034279186	29/06/2005
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund	B - USD - Acc	IE00B101K096	15/03/2007
	B - EUR - Acc	IE00B101K104	15/03/2007
	E - EUR (Hedged) - Acc	IE00B4YSHS45	22/11/2013
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund	B - USD - Acc	IE0004318048	20/01/2003
	B - EUR - Acc	IE0031069051	20/01/2003
	E - EUR - Acc	IE0034277255	29/06/2005
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund	B - USD - Acc	IE0004324657	20/01/2003
	B - EUR - Acc	IE0031069168	20/01/2003
	E - EUR - Acc	IE0034277362	29/06/2005
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	B - JPY - Acc	IE0004354209	20/01/2003
	B - EUR - Acc	IE0031069614	20/01/2003
	B - EUR (Hedged) - Acc	IE00B2430P32	24/06/2016
	E - EUR - Acc	IE0034278881	29/06/2005
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund	B - JPY - Acc	IE0004354423	20/01/2003
	B - EUR - Acc	IE0031069721	20/01/2003
	E - EUR - Acc	IE0034256440	29/06/2005
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund	B - USD - Acc	IE0004314401	20/01/2003
	B - EUR - Acc	IE0031069382	20/01/2003
	E - EUR - Acc	IE0034277032	29/06/2005
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund	B - USD - Acc	IE0004334029	20/01/2003
	B - EUR - Acc	IE0031069499	20/01/2003
	E - EUR - Acc	IE0034277479	29/06/2005
AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund	B - EUR - Acc	IE0033609946	24/06/2016
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund	B - EUR - Acc	IE0004346098	20/01/2003
	E - EUR - Acc	IE0034279525	29/06/2005
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	B - USD - Acc	IE0004345025	20/01/2003
	B - EUR - Acc	IE0031069275	20/01/2003
	B - EUR (Hedged) - Acc	IE00B02YQR81	29/06/2005
	E - EUR (Hedged) - Acc	IE00B02YQS98	29/06/2005
	B - USD - Acc	IE0033609722	17/05/2013
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund	E - EUR (Hedged) - Acc	IE00BD008W80	22/11/2013
	B - EUR - Acc	IE00B530N462	25/07/2014
AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund	B - JPY - Acc	IE00B03Z0X43	17/05/2013